**ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI AMANDOLA E L’EX DIPENDENTE COMUNALE ANTOGNOZZI GIORGIO**

L'anno duemiladiciannove, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mese di marzo, in Amandola (FM), negli uffici comunali siti in Piazza Risorgimento n. 17,

**TRA**

Il dott. Ing. Adolfo Marinangeli (C.F. MRNDLF55D12A252J), Sindaco pro tempore del Comune di Amandola, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell’interesse del Comune suddetto (P.I. 00426220448), che legalmente rappresenta;

**E**

Il sig. Antognozzi Giorgio, nato ad Amandola (AP) il 18.12.1946 e residente in Amandola (FM), in via Angelo Biondi n. 64 (C.F. NTGGRG46T18A252I), ex dipendente del Comune di Amandola;

**PREMESSO CHE:**

* In data 27 agosto 2018 l’ex dipendente Antognozzi Giorgio, rappresentato e difeso dall’Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata, notificava al Comune di Amandola il ricorso presentato al Tribunale Civile di Ascoli Piceno - Sezione Lavoro (R.G. 601/2018), con il quale chiedeva di “*accertare e dichiarare il* *diritto del* *sig. Antognozzi Giorgio alla corresponsione della somma complessiva di € 5.745,00, a titolo di indennità di risultato dovuta e non corrisposta dal Comune di Amandola, e conseguentemente condannare tale Ente al pagamento di detta somma in favore dello stesso, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali maturati dalla data di maturazione del diritto a quella dell’effettivo soddisfo”*.
* L’udienza per la discussione è fissata per il giorno 05.04.2019;
* In pendenza dei fatti e dei procedimenti sopra richiamati, sono intervenuti colloqui tra l’Amministrazione comunale e l’Avv. Olindo Dionisi, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza ponendo fine al contenzioso insorto.
* La transazione prospettata, idonea a definire in via amichevole la controversia in atto tra le parti, comporta:
* per l’ex dipendente Antognozzi Giorgio la rinuncia a dare seguito al ricorso in materia di lavoro dallo stesso presentato al Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. 601/2018), a fronte del pagamento della complessiva somma di € 3.500,00 da liquidarsi in unica soluzione nel entro il 5 aprile 2019;
* per il Comune di Amandola il pagamento della somma complessiva di € 3.500,00 da liquidarsi in unica soluzione entro il 5 aprile 2019;

**Richiamato** l’art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad un controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

**Dato atto** che la proposta transattiva appare pienamente conforme all’interesse pubblico del Comune, in quanto elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe anche vedere il Comune soccombente e consente di evitare spese legali che potrebbero gravare sul bilancio comunale;

**Appurato** pertanto, in relazione all’istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

**Dato atto** inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall’art. 1965 del codice civile (*res* dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo;

**Dato atto** infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall’accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti;

**Considerato**, per tali ragioni, che:

- le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione, facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 del codice civile;

- tutti i comparenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell’art. 1966 comma 1 del codice civile, di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono quindi terzi aventi diritto sui beni in contestazione;

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 25.03.2019, immediatamente eseguibile,

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Il Comune di Amandola, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare all’ex dipendente Antognozzi Giorgio, in unica soluzione, entro il 5 aprile 2019, la somma onnicomprensiva di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni reciproca pretesa, ragione, diritto e azione.

3) L’ex dipendente Antognozzi Giorgio, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, rinuncia a dare seguito in qualsiasi modo al ricorso in materia di lavoro dallo stesso presentato, rappresentato e difeso dall’avv. Olindo Dionisi, al Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. 601/2018).

4) Solo con l’esatto adempimento delle obbligazioni contenute nella presente scrittura il sig. Antognozzi Giorgio dichiarerà di non aver null'altro a pretendere per alcun titolo, ragione, diritto e azione comunque derivante dai fatti oggetto del giudizio, il quale verrà quindi abbandonato a seguito di rinvio dell’udienza del 5 aprile 2019, che sarà richiesto dall’Avv. Dionisi al mero fine di verificare il pagamento della somma qui concordata, la quale non costituisce comunque novazione del credito di € 5.745,00 vantato dal Sig. Antognozzi Giorgio e determinata come in ricorso.

5) I comparenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all’equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

6) La presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso.

7) Le spese legali della presente transazione si intendono integralmente compensate fra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ing. Adolfo Marinangeli

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’EX DIPENDENTE COMUNALE

Sig. Antognozzi Giorgio

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_